



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 67 DEL 20/07/2016

OGGETTO: Ordinanza Sindacale relativa al divieto di utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata presso la frazione di Murta Maria Comune di Olbia Integrazione all'Ordinanza Sindacale n. 401 del 15-12-2014.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 401 del 15-12-2014 relativa al divieto di utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata presso la frazione di Murta Maria – Comune di Olbia per il superamento dei limiti dei **CLORITI** tutt'ora in vigore.

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 18/07/2016 prot. PG/2016/29896 dall'Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia con la quale si evidenzia che dagli esiti delle analisi effettuate dall'ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 13/07/2016 nel punto di consegna "OT OLR 06 – Rub. Nicchia Fraz. Murta Maria Olbia" nel Comune di Olbia emerge la **NON** rispondenza delle acque per il consumo umano per il superamento dei parametri: **NITRITI** e **MANGANESE**;

CONSIDERATO altresì che dalla suddetta nota si evince che l'acqua prelevata non è idonea per gli usi potabili come bevande e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, bevande), mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);

RITENUTO opportuno integrare l'ordinanza Sindacale n. 401 del 15-12-2014;

VISTE le vigenti leggi in materia;

VISTO il D.lgs 267/2000 art. 50;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

1. L'ordinanza Sindacale n. 401 del 15-12-2014 è integrata con il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata presso la frazione di **MURTA MARIA** – Comune di Olbia in quanto la stessa non è idonea per gli usi potabili e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, bevande), mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa. (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);
2. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

INOLTRE DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia al comando di Polizia Municipale, alla società Abbanoa Spa sede di Olbia, all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, agli organi di stampa locale, al Ced del Comune di Olbia e al Messo Comunale che provvederà alla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio Comunale.

Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

**Il Sindaco
Settimo Nizzi**

Il Responsabile di Procedimento
(Geom. Gianluca Vidale)

Atto

firmato

digitalmente